



**ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**
REPUBBLICA DI SAN MARINO

**REGOLAMENTO
SULL'USO DEL SIGILLO PERSONALE
IDENTIFICATIVO DEGLI ISCRITTI
ALL'ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI**

**Approvato dal Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
in data 5 dicembre 2011**



**ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

VISTO

l'art. 26, comma 3, dello Statuto approvato con Decreto Delegato 29 dicembre 2010, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine la potestà regolamentare in materia di tenuta dell'Albo, e le norme deontologiche della professione di cui al titolo III dello Statuto,

ha emanato il seguente

REGOLAMENTO

sull'uso del sigillo personale identificativo degli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Art. 1 - Istituzione del sigillo professionale

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha adottato un timbro-sigillo personale identificativo (di seguito "sigillo") degli atti redatti dagli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell'esercizio dell'attività professionale.

Art. 2 - Finalità

L'adozione del sigillo da parte del professionista è facoltativa ed è diretta a tutelare l'affidamento del pubblico, assicurando ai terzi la provenienza dell'atto.

Art. 3 - Titolarità del sigillo

Il sigillo è di proprietà esclusiva dell'Ordine che ne cura la realizzazione e lo rilascia, concedendone l'uso, all'iscritto nell'Albo dei Dottori commercialisti e agli Esperti Contabili.

Il sigillo non può essere fatto eseguire né dai singoli iscritti nell'Albo né da terzi.

L'Ordine vigila sul corretto utilizzo del sigillo; in ogni caso non è responsabile dell'eventuale utilizzo improprio dello stesso.

Art. 4 - Richiesta di concessione in uso

Il sigillo è rilasciato dall'Ordine.

All'atto di richiedere il sigillo l'iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dichiara, in forma scritta, di:

- (a) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione previste dallo Statuto dell'Ordine e dalle norme deontologiche;
- (b) conoscere, accettare ed osservare incondizionatamente le norme previste dal presente Regolamento;
- (c) restituire immediatamente il sigillo qualora insorgano condizioni di incompatibilità, sospensione, decadenza o cancellazione e, comunque, a semplice richiesta del Consiglio dell'Ordine nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.



Art. 5 - Archivio del sigillo

Presso la Segreteria dell'Ordine é istituito l'Archivio del Sigillo.

L'Archivio raccoglie le schede relative agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e agli Esperti Contabili assegnatari del sigillo.

Ogni scheda deve indicare:

- (a) le generalità del richiedente;
- (b) l'indicazione del titolo professionale di "Dottore Commercialista", di "Ragioniere Commercialista" o di "Esperto Contabile" a norma dell'art. 1 dello Statuto;
- (c) la data della richiesta e del rilascio del sigillo;
- (d) l'impronta del sigillo e del duplicato ove esistente;
- (e) eventuale impronta a secco di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente Regolamento;
- (f) la firma dell'assegnatario per esteso ed abbreviata, quale appare sui documenti in cui è apposto il sigillo;
- (g) le operazioni di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

Art. 6 - Spese

Il Consiglio dell'Ordine stabilisce l'entità del contributo da versare a titolo di rimborso delle spese vive sostenute per la realizzazione del sigillo e degli eventuali duplicati.

Tale contributo è versato dall'iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili all'atto della presentazione all'Ordine della domanda di rilascio del sigillo.

Art. 7 - Custodia e utilizzo

Il sigillo deve essere custodito diligentemente e utilizzato personalmente ed esclusivamente dal legittimo detentore, congiuntamente alla sua firma autentica, sui soli atti qualificanti l'attività professionale.

L'iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non può utilizzare sigilli professionali diversi da quello realizzato e consegnatogli dall'Ordine ai sensi del presente Regolamento.

I legittimi detentori del sigillo possono utilizzare una impronta a secco che riproduce il sigillo, ottenuta per pressione, purché tale impronta sia depositata presso l'Archivio del Sigillo tenuto dall'Ordine. In tal caso, l'impronta a secco può essere realizzata anche direttamente a cura e spese dell'iscritto.

Art. 8 - Smarrimento e furto

In caso di smarrimento o furto del sigillo, l'iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili deve farne denuncia all'Autorità di Polizia e darne avviso all'Ordine con lettera raccomandata da spedirsi entro tre giorni lavorativi allegando copia della predetta denuncia.

L'Ordine, accertata la regolarità della documentazione prodotta e su richiesta dell'iscritto, rilascia un duplicato del sigillo, contro pagamento da parte dell'iscritto delle relative spese. Il duplicato è contraddistinto dalla lettera D apposta sull'impugnatura.

Qualora il sigillo originale sia rinvenuto, il duplicato non può più essere utilizzato e deve essere restituito all'Ordine senza indugio, che provvederà a custodirlo nell'archivio del sigillo o, previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine, alla distruzione nelle forme ritenute più idonee dal Consiglio stesso.



**ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 9 - Restituzione

Il sigillo deve essere restituito senza indugio all'Ordine proprietario, che ne rilascia ricevuta, nei seguenti casi:

- a) trasferimento dell'iscritto ad altro Ordine;
- b) cancellazione dall'Albo, con o senza contestuale iscrizione all'Elenco dei Sospesi;
- c) provvedimenti disciplinari di sospensione e di radiazione deliberati dal Consiglio dell'Ordine.

In caso di decesso del legittimo detentore del sigillo, l'Ordine provvede a formulare richiesta di restituzione del sigillo agli eredi.

In caso di mancata restituzione del sigillo, ovvero di tardiva restituzione dello stesso senza giustificato motivo, nei casi previsti dal presente Regolamento, l'iscritto all'Ordine è sottoposto a procedimento disciplinare.

Il sigillo restituito è conservato per 10 anni presso l'Archivio del sigillo tenuto dall'Ordine; decorso tale periodo il sigillo viene distrutto.

Art. 10 - Impiego del sigillo

Il sigillo può essere apposto dall'iscritto nell'Albo soltanto congiuntamente alla propria firma.

Il sigillo può essere apposto soltanto sugli atti qualificanti l'attività professionale.

Art. 11 - Forma, struttura e dicitura del sigillo

Il sigillo è un timbro di struttura metallica, di formato circolare, realizzato per l'impiego con inchiostri indelebili.

La sua impronta ha diametro esterno di 38 millimetri. Un cerchio concentrico ne delimita il bordo al cui interno sono riportate le seguenti informazioni:

- a) nella parte alta è riportata la scritta: "ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI";
- b) nella parte bassa è riportata la scritta: "REPUBBLICA DI SAN MARINO";
- c) al centro sono riportati il "NOME E COGNOME" dell'iscritto nonché, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, la sezione di appartenenza "A" per i commercialisti, dottori e ragionieri, oppure "B" per gli esperti contabili ed il relativo "N°" di iscrizione all'Albo.

Nel parte centrale del sigillo è riportato il logo del diametro di 16 millimetri dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della Repubblica di San Marino.

Tutti i caratteri hanno altezza compresa fra 1,5 e 2,5 millimetri.

Art. 12 - Responsabilità

L'apposizione del sigillo sugli atti è di esclusiva responsabilità del legittimo detentore, senza che possa derivarne responsabilità alcuna per l'Ordine.

L'iscritto nell'Albo è tenuto a utilizzare il sigillo in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.

In caso di violazioni, l'iscritto è sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.